



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 del 29-03-2016

Oggetto: Programmazione del fabbisogno personale per il triennio 2016-2018.

Il giorno ventinove marzo duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Sindaco	P
Ariu Federico	Vice Sindaco	P
Broccia Luisa	Assessore	P
Gallus Serenella	Assessore	P
Cau Donato	Assessore	P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu

Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Visto l'art. 39, comma 1, della L. 27.12.1997, n. 449, che dispone: "1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*"

Vista la dotazione organica del personale del Comune, a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della G.C. n. 38 del 20.02.2014.

Vista la deliberazione della G.C. n. 21 del 05.02.2015, con la quale è stato stabilito per il triennio 2015-2017 di non prevedere assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Vista la deliberazione della G.C. n. 10 del 02/02/2016, con la quale si è preso atto che la dotazione organica del personale del Comune non presenta situazioni né di soprannumero né di eccedenza.

Considerato circa le facoltà assunzionali del Comune, relative al personale a tempo indeterminato, che l'art. 3, commi 5 e seguenti, del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014, stabilisce:

"5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di

ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."

Visto l'art. 1, comma 424, della L. 23.12.2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", che dispone:

"424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."

Preso atto che nel Comune:

- la spesa del personale è diminuita progressivamente, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, nel modo seguente:
 - anno 2011 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 836.631,86;
 - anno 2012 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 795.910,51;
 - anno 2013 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 793.050,00;
- il Comune rispetta il vincolo generale della spesa di personale, cioè l'obbligo di riduzione della spesa complessiva di personale al di sotto della spesa media del triennio 2011-2013;

- il Comune nel 2016 ha una spesa complessiva di personale presunta pari a € 1.224.424,31;
- il 23,19% della spesa risultante dal consuntivo 2015 è pari ad € 5.278.142,88, pertanto inferiore al 25%.

Tenuto conto che il Comune:

- non ha personale in soprannumero o in eccedenza da ricollocare nella dotazione organica;
- non ha vincitori di precedenti concorsi da collocare in servizio;
- nel 2013 non vi sono state cessazioni di personale a tempo indeterminato;
- nel 2014 è cessato dal servizio, per mobilità, n. 1 istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato pieno;
- nel 2015 sono cessati dal servizio: n. 1 collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato pieno, per decesso; n. 1 istruttore di vigilanza categoria C, a tempo indeterminato pieno per pensionamento.

Vista la circolare n. 1/2015 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avente ad oggetto “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, che chiarisce quanto segue:

- le province e le città metropolitane (complessivamente definite “enti di area vasta”) concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro nel 2015, 2.000 nel 2016 e 3.000 nel 2017, attraverso la riduzione della spesa di personale, da ricollocare presso altre amministrazioni pubbliche;
- le province hanno il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche per mobilità, di acquisire personale in comando, di attivare rapporti di lavoro a supporto degli organi di direzione politica, di attivare incarichi a contratto, di instaurare rapporti di lavoro flessibile; viene fatta salva una disciplina speciale per il personale dei servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro;
- le province e le città metropolitane devono procedere dal 1.01.2015 alla riduzione del personale in servizio alla data di entrata in vigore della L. 56/2014 (8.04.2014) nelle misure rispettivamente del 30 e del 50 per cento;
- per le province e le città metropolitane viene stabilito un calendario di adempimenti finalizzato a: calcolare la spesa del personale di ruolo, determinare il valore finanziario dei dipendenti in soprannumero, individuare il personale che resta assegnato agli enti di area vasta dal personale che sarà destinatario delle procedure di mobilità, garantendo in ogni fase la partecipazione sindacale;
- i percorsi di mobilità previsti sono: a) verso la regione (con possibilità di ampliamento della dotazione organica) nel caso in cui la stessa avesse delegato alla provincia l’esercizio di funzioni e trasferito le risorse finanziarie; b) verso la regione (con possibilità di ampliamento della dotazione organica) nel caso in cui la stessa non avesse delegato l’esercizio di funzioni alla provincia; c) verso gli enti locali; percorsi diversi sono previsti per il personale della polizia provinciale e dei centri per l’impiego;
- entro il 1.03.2015 verrà emanato un decreto ministeriale per stabilire i criteri di compilazione delle liste di mobilità del personale dichiarato in soprannumero, tenendo conto dell’anzianità anagrafica e contributiva e della sede del domicilio;
- in funzione della predetta esigenza di consentire la mobilità del personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane, le regioni e gli enti locali devono destinare a tali finalità il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015-2016; il budget che è vincolato è quello delle cessazioni 2014 e 2015;
- per gli enti sottoposti al patto di stabilità, il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015-2016, in base all’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è del 60% per il 2015 e del 80% per il 2016; tali percentuali, in base all’art. 3, comma 5-quater, del D.L. 90/2014, sono del 100% per gli enti la cui spesa di personale in rapporto alla spesa corrente è pari o inferiore al 25%;
- la percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata, in via prioritaria, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1.01.2015; le risorse rimanenti devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (il 40% per il 2015 e il 20% per il 2016), ai

- processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta; sono salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto dell'art. 3, comma 101, della L. 244/2007;
- le spese per il personale assorbito in mobilità non si calcolano ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, che per tali mobilità può essere superato; il relativo incremento del tetto di spesa viene decurtato gradualmente, in coerenza con la disciplina del turn over;
 - le amministrazioni dello Stato, agenzie, università ed enti pubblici economici, destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016, in via prioritaria, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1.01.2015; le risorse rimanenti devono essere destinate ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta, con priorità verso gli uffici giudiziari; sono salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto dell'art. 3, comma 101, della L. 244/2007;
 - nelle more del completamento delle procedure di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta, alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016, a pena di nullità; restano consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali; resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva per le categorie protette; le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate con i budget 2015 e 2016, possono essere proseguite se l'amministrazione possa vincolare risorse relative agli anni successivi; lo stesso vale per le procedure di avviamento mediante collocamento.

Preso atto che:

- è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget assunzionali 2015 e 2016;
- rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali.

Accertato che per gli enti locali è consentito (in base all'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 e alla deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 27/2014) solamente l'utilizzo dei margini assunzionali non utilizzati a decorrere dal 2014, che sono i seguenti:

- 60% delle cessazioni del 2013, nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia superiore al 25%;
- 80% delle cessazioni del 2013, nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia pari o inferiore al 25%.

Considerato che per il calcolo della spesa delle cessazioni vanno considerate solo le voci stipendiali base della corrispondente categoria e non anche i differenziali della posizione economica del dipendente cessato, in quanto questi ultimi confluiscono nel fondo per le risorse decentrate.

Considerato che il Comune non ha facoltà assunzionali per il 2014, in quanto non si sono verificate nell'anno precedente (2013) cessazioni di personale a tempo indeterminato pieno.

Preso atto che le cessazioni di personale per mobilità non sono considerate cessazioni, la relativa spesa non può essere conteggiata ai fini delle facoltà assunzionali e i relativi posti vacanti possono essere coperti unicamente mediante mobilità di personale proveniente da enti sottoposti a vincolo sulla spesa di personale.

Considerato che l'attuale situazione, che vede il Comune penalizzato in quanto non può utilizzare le facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2016, potrebbe evolversi positivamente in quanto:

- la circolare n. 1/2015 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie riguarda le regioni a statuto ordinario;
- la Regione Autonoma della Sardegna è regione a statuto speciale ed in quanto tale ha facoltà/dovere di emanare disposizioni relative alla ricollocazione del personale delle province;
- le province storiche della Regione Sardegna non sono soppresse, mentre sono soppresse le province di nuova costituzione;

- il personale delle province di nuova costituzione dovrà essere ricollocato per mobilità nella Regione e nei Comuni;
- il Comune di Mogoro non è distante dalla provincia soppressa del Medio Campidano, il cui personale dovrà essere ricollocato per mobilità;
- si ritiene plausibile che tale personale possa essere utilmente ricollocato, per mobilità, parte in Regione e parte nei Comuni del Medio – Campidano;
- è pertanto possibile che le relative mobilità non riguardino il Comune di Mogoro;
- ultimato il processo di ricollocamento del personale delle province soppresse, si ritiene che il Comune potrà utilizzare le facoltà assunzionali del 2015-2016, che per ora restano congelate.

Ritenuto pertanto dover provvedere alla copertura di due dei posti vacanti di Istruttore Tecnico Cat. C e di istruttore di vigilanza Cat. C.

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Unanime

DELIBERA

Di stabilire nei termini seguenti il programma del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2016-2018:

- 1) per il 2016:
 - assunzione di un istruttore di vigilanza Cat. C, previa procedura di ricollocazione personale del corpo provinciale e degli enti di area vasta, poi mobilità fra enti e infine assunzione per concorso;
 - assunzione di un istruttore Tecnico Cat. C, mediante ricollocazione personale di area vasta o mobilità fra enti;
- 2) per il 2017: nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato;
- 3) per il 2018: nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole

Data: 27-01-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole

Data: 27-01-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 04-04-2016 al 19-04-2016 reg. n. 447.

L'impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Mogoro, 04-04-2016

L'impiegato incaricato
